

Atto n. 06/06

**CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA
ECONOMICA NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
SMANTELLAMENTO DELLE CENTRALI ELETTRONUCLEARI
DISMESSE, DI CHIUSURA DEL CICLO DEL COMBUSTIBILE E
ATTIVITÀ CONNESSE E CONSEGUENTI,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL DECRETO
INTERMINISTERIALE 26 GENNAIO 2000**

**Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000**

1 marzo 2006

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra le proposte che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) formula per la definizione di specifici criteri relativi alla valutazione dell'efficienza economica nello svolgimento delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e attività connesse e conseguenti, svolte dalla società SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari Spa (di seguito: la Sogin), ai fini della rideterminazione degli oneri connessi alle suddette attività (di seguito: oneri nucleari).

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, l'Autorità ridetermina gli oneri nucleari, ogni tre anni, sulla base del programma pluriennale delle attività presentato dalla Sogin (di seguito: programma), "tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività". L'esperienza acquisita nei primi anni di applicazione di detto decreto ha evidenziato la necessità di una precisa definizione dei suddetti criteri di efficienza economica, connessi alla promozione dell'avanzamento del programma e all'ottimizzazione dei costi delle attività. Detta esperienza ha altresì evidenziato l'esigenza di effettuare:

- *la verifica dei costi sostenuti a consuntivo su base annuale;*
- *la rideterminazione degli oneri nucleari sulla base dei costi previsti a preventivo a breve-medio termine, tenendo conto di criteri di congruità e di pertinenza ai cosiddetti oneri generali afferenti al sistema elettrico, oltre che di fattibilità autorizzativa e tecnologica, anche al fine di seguire lo sviluppo del programma in coerenza all'evoluzione del quadro normativo ed autorizzativo.*

Le proposte vengono presentate nel quadro del procedimento di rideterminazione degli oneri nucleari, avviato con la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2005, n. 66/05.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e suggerimenti prima che l'Autorità proceda alla definizione del provvedimento in materia.

Osservazioni e suggerimenti devono pervenire all'Autorità, per iscritto, entro il 24 marzo 2006.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Direzione Energia Elettrica
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. (02) 655.65.336/387 (Segreteria Direzione energia elettrica)
fax (02) 655.65.222
e-mail: [**energiaelettrica@autorita.energia.it**](mailto:energiaelettrica@autorita.energia.it)
sito internet: [**www.autorita.energia.it**](http://www.autorita.energia.it)

1. Introduzione

L'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 83/03¹ include tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, confermando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/99², come ripreso dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale 26 gennaio 2000³. Come noto, la copertura degli oneri nucleari deve essere assicurata mediante l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, ai sensi del medesimo articolo 3, comma 11 del decreto legislativo citato.

L'articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 prevede che la società SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari Spa (di seguito: la Sogin) "inoltre, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'art. 8, anche se svolte da altri soggetti, su un orizzonte anche pluriennale, con il preventivo dei relativi costi". L'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto dispone che l'Autorità "ridetermina gli oneri di cui all'art. 8 ed aggiorna l'onere annuale, sulla base del programma di cui al comma 1 e tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previste al medesimo articolo".

Con deliberazione n. 71/02⁴ l'Autorità ha rideterminato gli oneri nucleari per il triennio 2002-2004 in misura pari a 468,3 milioni di euro.

Negli anni successivi, sono intervenute alcune importanti modifiche nel quadro normativo di riferimento, inclusa la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi, che hanno influenzato lo sviluppo del programma e i ruoli della Sogin. Tali modifiche hanno richiesto ulteriori attività istruttorie ai fini della rideterminazione degli oneri nucleari per il triennio successivo (2005-2007), come illustrato nei paragrafi seguenti.

2. Procedimento di rideterminazione degli oneri nucleari per il triennio 2005 – 2007 ed evoluzione del quadro normativo

2.1 Programmi presentati dalla Sogin ai fini della rideterminazione degli oneri nucleari per il triennio 2005 - 2007

In data 30 settembre 2004 la Sogin ha presentato all'Autorità un programma delle attività ai sensi dell'articolo 9 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 (di seguito: programma 30 settembre 2004), ai fini dell'adozione del provvedimento di rideterminazione degli oneri nucleari per il triennio 2005-2007.

¹ Decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, recante "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281".

² Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica".

³ Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, recante "Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico".

⁴ Deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2002, n. 71/02.

Il programma 30 settembre 2004 evidenziava, nel triennio 2002-2004, lo slittamento e il rallentamento delle principali attività, sia di smantellamento che di chiusura del ciclo del combustibile, senza una corrispondente riduzione dei costi sostenuti, oltre che l'aumento di alcuni importi, compresi quelli di sede e del personale. Inoltre, si dava indicazione di una possibile modifica della strategia di gestione del combustibile nucleare irraggiato rispetto a quella delineata dal decreto ministeriale 7 maggio 2001⁵, sulla quale risultava impostato l'intero programma 30 settembre 2004.

Detta modifica è poi intervenuta con l'emanazione del decreto ministeriale 2 dicembre 2004⁶, che ha introdotto nuovi indirizzi strategici ed operativi per la messa in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato esistente presso le centrali nucleari e i siti di stoccaggio nazionali, ivi compresa la valutazione della possibilità di esportazione temporanea di detto combustibile ai fini del riprocessamento. Detto decreto prevede che la Sogin provveda a "definire anche attraverso valutazioni comparative dei costi da sostenere nel breve e nel lungo periodo, delle esigenze di sicurezza e di tutela dell'ambiente, e dei tempi necessari le soluzioni per il rapido perseguimento dell'obiettivo della messa in sicurezza del combustibile nucleare nazionale irraggiato e avviare e portare a conclusione le azioni necessarie", e ha abrogato il decreto ministeriale 7 maggio 2001, basato invece sulla soluzione dello stoccaggio a secco.

In data 15 dicembre 2004, con nota trasmessa alla Sogin e al Ministro delle attività produttive, il Presidente dell'Autorità ha riscontrato, tra l'altro, l'incompletezza del programma 30 settembre 2004 e la sua inidoneità ai fini dell'adozione del provvedimento di rideterminazione degli oneri nucleari per il triennio 2005 - 2007.

A seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 2 dicembre 2004 e della lettera del Presidente dell'Autorità del 15 dicembre, in data 27 dicembre 2004 l'amministratore delegato della Sogin ha presentato un nuovo programma (di seguito: programma 27 dicembre 2004).

Poiché il programma 27 dicembre 2004 prevede, rispetto al programma 30 settembre 2004, un allungamento del periodo di completamento delle attività dal 2020 al 2024 ed un incremento dei costi a vita intera per 409 milioni di euro, l'Autorità ha disposto approfondimenti istruttori.

In data 8 marzo 2005, con nota inviata al Ministro delle attività produttive, e, per conoscenza, al Ministro dell'economia e delle finanze, l'Autorità ha chiesto un parere in merito alla coerenza del programma 27 dicembre 2004 con i nuovi indirizzi strategici posti dal decreto ministeriale 2 dicembre 2004, parere ritenuto essenziale ai fini della rideterminazione degli oneri nucleari.

Con lettera del 20 dicembre 2005 il Ministro delle attività produttive ha comunicato che la soluzione per la messa in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato deve essere ricercata anche prendendo in considerazione il riprocessamento all'estero, nel rispetto dei requisiti di fattibilità tecnica e di convenienza sotto il profilo economico.

⁵ Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 maggio 2001, recante "Indirizzi strategici ed operativi alla Sogin - Società gestione impianti nucleari S.p.a., ai sensi dell'art. 14, comma 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di liberalizzazione del mercato elettrico".

⁶ Decreto del Ministro delle attività produttive 2 dicembre 2004, recante "Indirizzi strategici e operativi alla SOGIN - Società gestione impianti nucleari S.p.a., ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

Occorre rilevare, in merito, come le valutazioni comparative attualmente disponibili, comprese quelle formulate nel documento richiamato nell'articolo 1 del decreto, si basano su dati relativamente certi per il riprocessamento all'estero e su dati ipotetici per lo stoccaggio a secco, in particolare per quanto riguarda i costi di trasporto e conferimento al deposito geologico e i tempi di realizzazione: ciò potrebbe determinare, in futuro, la contestazione della soluzione adottata e dei relativi oneri posti a carico della tariffa elettrica.

Pertanto, in data 12 gennaio 2006 l'Autorità e il Presidente della Sogin, nonché Commissario delegato per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi (ved. paragrafo 3), hanno trasmesso un nota congiunta al Ministro delle attività produttive, e, per conoscenza, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale esprimono l'esigenza di un nuovo decreto che espliciti la volontà governativa di procedere senza indugi al riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato all'estero.

2.2 Prima fase della rideterminazione degli oneri nucleari (deliberazione n. 66/05)

Con la deliberazione n. 66/05⁷, l'Autorità ha determinato a consuntivo, per il triennio 2002-2004, gli oneri conseguenti alle attività svolte dalla Sogin ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, ai fini della successiva rideterminazione degli oneri nucleari per il triennio 2005-2007. Tale determinazione, effettuata in applicazione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previsti dal decreto interministeriale 26 gennaio 2000, si pone quindi come prima fase del procedimento di rideterminazione degli oneri nucleari per il triennio 2005-2007.

Con la deliberazione n. 66/05 l'Autorità, nel determinare gli oneri a consuntivo per il triennio 2002-2004, ha riconosciuto maggiori costi delle attività operative per 34,7 milioni di euro, inclusi 10,2 milioni di euro per le attività svolte dalla Sogin in qualità di "Soggetto attuatore" delle ordinanze del Commissario delegato (ved. paragrafo 3), e non ha riconosciuto, in applicazione del richiamato criterio di efficienza economica, maggiori costi di sede centrale per 4,8 milioni di euro, a motivo del consistente rallentamento delle attività e della rilevante incidenza, sia assoluta che relativa, dei costi di struttura sul totale delle attività.

2.3 Necessità di definire criteri per la valutazione dell'efficienza economica nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000

La verifica dei consuntivi del triennio 2002-2004 e i successivi approfondimenti istruttori relativi al programma 27 dicembre 2004 sono stati condotti suddividendo le attività della Sogin secondo le seguenti categorie:

- a) **Attività commisurate all'avanzamento:** sono le attività per le quali è misurabile l'avanzamento fisico rispetto al programma. In questa categoria rientrano le attività di smantellamento delle centrali e degli impianti nucleari e di chiusura del ciclo del combustibile;

⁷ Deliberazione dell'Autorità n. 13 aprile 2005, n. 66/05.

b) **Attività non commisurate all'avanzamento:** sono le attività di supporto al programma, per le quali non è misurabile l'avanzamento fisico. In questa categoria rientrano le seguenti attività:

b1) Mantenimento in sicurezza: attività svolta presso i siti, così suddivisa:

- i. “*Gestione impianto*”: attività afferenti al personale previsto sui siti dalle disposizioni di legge e dalle singole licenze di esercizio, nonché manutenzioni straordinarie ed ordinarie;
- ii. “*Servizi Vari*”: servizi generali e funzionamento delle centrali e degli impianti (pulizia, mensa, vigilanza, elettricità, gasolio, ecc);
- iii. “*Protezione fisica*”: interventi per la salvaguardia dei siti ai sensi del regolamento di esercizio o sulla base delle disposizioni APAT;

b2) Project Management: attività di coordinamento e controllo delle attività svolte presso i siti (programmazione, amministrazione, acquisti, garanzia di qualità);

b3) Sede centrale: comprende le attività di “*Direzione e supporto*” svolte presso la sede centrale e le “*Imposte*”.

I risultati delle analisi dei consuntivi del triennio 2002 – 2004 e del programma 27 dicembre 2004 hanno evidenziato, tra l'altro, le seguenti criticità:

- a) le attività commisurate all'avanzamento sono soggette ad incertezze, sia di natura autorizzativa che tecnologica, che possono determinare ritardi o il mancato avvio delle attività previste, e la conseguente mancata utilizzazione di parte degli stanziamenti previsti, o determinare maggiori costi rispetto ai preventivi, ponendo l'esigenza di una loro verifica a consuntivo su base annuale, anziché triennale, ai fini di contenere eccessivi scostamenti;
- b) i costi riportati nel programma 27 dicembre 2004 relativi al nuovo contratto di riprocessamento previsto dall'ordinanza 16 dicembre 2004⁸ sono basati su stime e non riferiti a valori di offerte vincolanti, non avendo ancora evidenza degli esiti del processo di aggiudicazione;
- c) i costi delle attività non commisurate all'avanzamento, che rappresentano una quota elevata dei costi totali, esposti nel programma 27 dicembre 2004, evidenziano ulteriori significativi incrementi rispetto ai consuntivi 2002 - 2004;
- d) per le attività non commisurate all'avanzamento si rendono necessarie ulteriori attività istruttorie sulla relativa struttura dei costi, al fine di verificare l'efficiente utilizzo delle risorse impiegate, la congruità dei costi e la correlazione con le attività in avanzamento;
- e) il controllo triennale dei consuntivi risulta inadeguato a seguire lo sviluppo del programma anche in relazione all'evoluzione del quadro normativo, ai vincoli posti dai problemi autorizzativi, nonché alla gestione degli imprevisti.

⁸ Ordinanza del Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari, di cui all'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza n. 3267/03 16 dicembre 2004 relativa allo svuotamento completo delle piscine degli impianti di Caorso, Trino, Avogadro ed Eurex dal combustibile irraggiato per il successivo invio al riprocessamento all'estero.

Dette criticità hanno evidenziato l'esigenza di definire specifici criteri per la valutazione dell'efficienza economica nello svolgimento delle attività della Sogin, connessi alla promozione dell'avanzamento del programma e all'ottimizzazione dei costi delle attività, ai fini della rideterminazione degli oneri nucleari. È stata altresì evidenziata la necessità di prevedere la verifica dei consuntivi e la successiva fase di rideterminazione degli oneri nucleari, entrambe, su base annuale.

Relativamente alla rideterminazione su base annuale, nel settembre 2005 la Sogin, di intesa con l'azionista Ministero dell'economia e delle finanze e con la stessa Autorità, ha rappresentato al Ministero delle attività produttive l'opportunità di una modifica in tal senso del decreto interministeriale 26 gennaio 2000.

3. Perimetro oneri nucleari

A seguito del DPCM 14 febbraio 2003⁹, con ordinanza n. 3267/03¹⁰, modificata in parte con l'ordinanza n. 3355/04¹¹, il presidente della Sogin è stato nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari (di seguito: Commissario delegato). Le suddette ordinanze e le leggi n. 368/03¹² e 239/04¹³ attribuiscono nuovi ruoli alla Sogin rispetto a quanto previsto dalla normativa preesistente in materia di messa in sicurezza degli impianti nucleari e dei rifiuti radioattivi e di realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

Si è pertanto reso necessario disporre del parere di un qualificato Gruppo di giuristi sulla corretta delimitazione dell'onere generale afferente il sistema elettrico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 83/03 (di seguito: perimetro oneri nucleari) e sui criteri per valutare la riconducibilità a detto perimetro dei costi sostenuti dalla Sogin. Detto parere è stato trasmesso, in data 29 luglio 2005¹⁴, dal Presidente dell'Autorità al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e, per conoscenza, alla Sogin.

⁹ Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2003, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza".

¹⁰ Ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri 7 marzo 2003, n. 3267, recante "Disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato".

¹¹ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3355, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio, situati nel territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato".

¹² Legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi".

¹³ Legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

¹⁴ Nota del 29 luglio 2005 (prot. n. AO/R05/3238).

4. Definizione dei criteri per la valutazione dell'efficienza economica nello svolgimento delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e attività connesse e conseguenti

Ai fini della rideterminazione degli oneri nucleari di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, l'Autorità, con il presente documento per la consultazione, propone di definire i seguenti criteri per la valutazione dell'efficienza economica nello svolgimento delle attività della Sogin:

- a) valutare l'ammissibilità delle attività del programma pluriennale presentato dalla Sogin ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 (di seguito: programma), comprese le attività che la Sogin realizza in qualità di "Soggetto attuatore" del Commissario delegato, sulla base della pertinenza al perimetro oneri nucleari, oltre che della coerenza con la normativa in vigore;
- b) valutare l'efficienza economica del programma esaminandone i costi previsti secondo criteri generali di congruità;
- c) verificare i consuntivi su base annuale, correlando gli scostamenti tra consuntivi e preventivi all'avanzamento del programma;
- d) applicare, tenuto conto dell'esigenza di promuovere l'avanzamento del programma e l'ottimizzazione dei costi, i seguenti criteri, sintetizzati nel seguito e meglio specificati nello schema di articolato:
 - per le attività commisurate all'avanzamento:
 - i. le attività, ritenute ammissibili e congrue ai sensi di quanto previsto alle precedenti lettere a) e b), sono riconosciute a preventivo (riconoscimento *ex ante*) se valutate fattibili, nel periodo di riferimento della rideterminazione, sulla base del grado di realizzabilità di cui al successivo punto ii;
 - ii. il grado di realizzabilità di una attività¹⁵ è determinato tenendo conto del livello di incertezza autorizzativa¹⁶ e di natura tecnologica¹⁷. L'attribuzione dei livelli di incertezza autorizzativa e tecnologica e i relativi criteri di selezione¹⁸ delle attività commisurate all'avanzamento

¹⁵ Il grado di realizzabilità è valutato al livello di ciascun "sottoprogetto" (insiemi coordinati di attività, che rappresentano il livello di disaggregazione minimo del programma).

¹⁶ Il grado di incertezza autorizzativa è articolato secondo i seguenti sei livelli, in ordine crescente: 1) DIA o Super DIA, licenza di esercizio o di messa in sicurezza; 2) autorizzazione APAT senza coinvolgimento della Commissione tecnica; 3) autorizzazione APAT con coinvolgimento della Commissione tecnica; 4) concessione edilizia; 5) variante di Piano regolatore generale; 6) VIA o Piano generale di dismissione.

¹⁷ Il grado di incertezza di natura tecnologica è valutato secondo la "scala di Freeman" (Freeman C., "Il rito dell'innovazione", Franco Angeli, Milano, 1988), che definisce i seguenti sei livelli, per ordine crescente: 1) incertezza molto modesta, con processi e tecnologie note, consolidate e mature; 2) incertezza modesta, con processi e tecnologie note ma che richiedono uno sforzo di adattamento al contesto specifico; 3) incertezza moderata, con tecnologie e processi da generare *ex novo* basandosi su esperienze e conoscenze esistenti; 4) incertezza elevata, con tecnologie e processi da generare *ex novo* e non esistenti nell'azienda o nel settore di appartenenza; 5) incertezza molto elevata, con innovazioni radicali di processo e di prodotto; 6) incertezza pura, connessa a ricerca di base e innovazione fondamentale.

¹⁸ Le attività commisurate all'avanzamento riconosciute *ex ante* sono selezionate escludendo le attività per le quali, moltiplicando tra loro il valore dell'incertezza autorizzativa e il valore dell'incertezza

riconosciute *ex ante* viene stabilita dall’Autorità nell’ambito delle attività istruttorie ai fini della rideterminazione, sentita la Sogin;

- iii. le attività, ritenute ammissibili e congrue, ai sensi di quanto previsto alle precedenti lettere a) e b), e non riconosciute *ex ante*, che Sogin eventualmente realizza, vengono finanziate attraverso l’utilizzo delle disponibilità finanziarie (liquidità disponibile, compresa quella derivante dal conferimento iniziale da parte dell’Enel Spa e dai relativi proventi finanziari) e verificate a consuntivo come previsto al successivo punto iv;
 - iv. eventuali scostamenti tra costi a consuntivo e a preventivo sono valutati in sede di verifica annuale dei consuntivi, rapportati anche all’avanzamento fisico, ai fini dell’eventuale riconoscimento, sulla base di giustificati e documentati motivi, o detrazione;
- per le attività non commisurate all’avanzamento:
- i. riconoscere a preventivo i costi di “*Protezione fisica*” sulla base dei costi previsti dal programma, riconoscendo a consuntivo eventuali variazioni negative o positive, queste ultime se dovute a giustificati e documentati motivi;
 - ii. riconoscere i costi delle altre attività non commisurate all’avanzamento sulla base di un obiettivo di efficientamento (*cap* annuo);
 - iii. prevedere che Sogin possa conseguire utili (o perdite) derivanti da riduzioni (o aumenti) dei costi delle attività non commisurate rispetto agli obiettivi di efficientamento assegnati dall’Autorità di cui al precedente punto ii;
 - iv. prevedere che i criteri relativi alle attività di “*Direzione e supporto*” siano rivisti sulla base dei risultati di ulteriori attività istruttorie sulla struttura dei costi connessi.

I costi relativi agli **ammortamenti** non sono riconosciuti, in quanto le **immobilizzazioni materiali** sono esposte nel programma pluriennale in termini di investimento iniziale e non sulla base dell’equivalente piano di ammortamento. Tali immobilizzazioni, realizzate per l’espletamento esclusivo delle attività ritenute ammissibili e congrue, ai sensi di quanto previsto alle precedenti lettere a) e b), trovano copertura nelle disponibilità finanziarie, fino a concorrenza del valore della voce di bilancio “Acconti per attività nucleari”. In sede di rideterminazione degli oneri nucleari l’Autorità riconosce la copertura di dette immobilizzazioni materiali, tramite il riconoscimento di quote annue, calcolate sulla base della durata attesa delle attività ad esse correlate, come prevista nel programma pluriennale. Qualora la durata attesa sia superiore alla vita utile tecnica delle immobilizzazioni materiali, si fa riferimento a quest’ultima per il calcolo di dette quote annue.

tecnologica (valutate indipendentemente), si ottiene un numero superiore a quattro. O, in alternativa escludendo le attività che presentano un grado di incertezza autorizzativa o tecnologica pari o superiore a quattro.

L'Autorità definisce le modalità di finanziamento dei costi riconosciuti, attraverso l'attribuzione delle risorse finanziarie generate dalla componente tariffaria A2 e/o l'utilizzo delle disponibilità finanziarie.

5. Gestione delle disponibilità finanziarie

La Sogin, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro dell'economia e delle finanze, ha il compito di gestire e valorizzare le disponibilità finanziarie. È comunque opportuno definire alcuni criteri generali di gestione di dette disponibilità, ai fini di salvaguardarne il valore.

Nel seguito viene riportato, e sottoposto a consultazione, uno schema di provvedimento volto a definire i criteri per la valutazione dell'efficienza economica nello svolgimento delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e attività connesse e conseguenti.

6. Schema di provvedimento recante criteri per la valutazione dell'efficienza economica nello svolgimento delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e attività connesse e conseguenti.

Articolo 1

Criteri di ammissibilità delle attività del programma di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000

- 1.1. In sede di rideterminazione degli oneri nucleari, le attività del programma di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 sono valutate dall'Autorità, su un orizzonte anche pluriennale, sulla base di criteri di coerenza con la normativa in vigore e di pertinenza al perimetro oneri nucleari relativo alla delimitazione dell'onere generale afferente il sistema elettrico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 83/03.
- 1.2. Detti criteri si applicano anche alle attività che la Sogin realizza in qualità di "Soggetto attuatore" delle ordinanze del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3267/03.

Articolo 2

Riconoscimento e finanziamento delle attività del programma valutate ammissibili

- 2.1. In sede di rideterminazione degli oneri nucleari, i costi delle attività del programma, ritenute ammissibili dall'Autorità secondo i criteri di cui al precedente articolo 1, sono valutati preventivamente secondo criteri generali di congruità.
- 2.2. I costi ritenuti congrui sono riconosciuti a preventivo, con una suddivisione annuale, sulla base dei criteri di cui ai successivi articoli 3 e 4.
- 2.3. Le immobilizzazioni materiali che Sogin realizza per l'espletamento esclusivo delle attività ritenute ammissibili e congrue ai sensi dei commi 1.1 e 2.1 trovano copertura nelle disponibilità finanziarie, fino a concorrenza del valore della voce di bilancio "Acconti per attività nucleari".
- 2.4. La copertura delle immobilizzazioni materiali di cui al comma 2.3 è garantita in sede di rideterminazione degli oneri nucleari tramite il riconoscimento di quote annue, calcolate sulla base della durata attesa delle attività correlate a dette immobilizzazioni, come prevista nel programma. Qualora la durata attesa delle attività sia superiore alla vita utile tecnica delle immobilizzazioni materiali, si fa riferimento a quest'ultima per il calcolo di dette quote annue.
- 2.5. Sogin invia all'Autorità entro il 31 marzo di ogni anno i consuntivi dell'anno precedente, inclusa un'analisi degli scostamenti tra consuntivi e preventivi, tenendo anche conto degli avanzamenti fisici effettivi rispetto agli avanzamenti programmati per le diverse attività.
- 2.6. L'Autorità, con cadenza annuale, verifica i consuntivi sulla base dell'analisi di cui al comma 2.5 e dei criteri di cui ai successivi articoli 3 e 4.

- 2.7. L'Autorità definisce le modalità di finanziamento dei costi riconosciuti, attraverso l'attribuzione delle risorse finanziarie generate dalla componente tariffaria A2 e/o l'utilizzo delle disponibilità finanziarie.

S.1 Il riconoscimento delle immobilizzazioni materiali come sopra definito consegue dall'esigenza di non riconoscerne l'intero investimento nel momento in cui esso viene sostenuto, ma di suddividerlo in quote annue rapportate alla durata delle attività pluriennali. Non potendo far riferimento agli ammortamenti, le cui quote annue sono correlate a fattori di natura fiscale e di bilancio, quali altre modalità si ritengono percorribili per il riconoscimento delle immobilizzazioni materiali?

Articolo 3

Criteria per la valutazione dell'efficienza economica nello svolgimento delle attività commisurate all'avanzamento

- 3.1. Le attività commisurate all'avanzamento sono distinte in:
- a) smantellamento di centrali e impianti;
 - b) chiusura del ciclo del combustibile.
- 3.2. Le attività commisurate all'avanzamento, ritenute ammissibili e congrue ai sensi degli articoli 1 e 2, sono riconosciute a preventivo (riconoscimento *ex ante*) se valutate fattibili, nel periodo di riferimento della rideterminazione, sulla base del grado di realizzabilità di cui al successivo comma 3.3.
- 3.3. Il grado di realizzabilità di una attività commisurata all'avanzamento è determinato tenendo conto del livello di incertezza autorizzativa e di natura tecnologica. L'attribuzione dei livelli di incertezza autorizzativa e tecnologica e i relativi criteri di selezione delle attività commisurate all'avanzamento riconosciute *ex ante* viene stabilita dall'Autorità nell'ambito delle attività istruttorie ai fini della rideterminazione, sentita la Sogin.
- 3.4. Le attività commisurate all'avanzamento, ritenute ammissibili e congrue ai sensi degli articoli 1 e 2 e non riconosciute *ex ante*, che Sogin eventualmente realizza, vengono finanziate attraverso l'utilizzo delle disponibilità finanziarie, e verificate a consuntivo come previsto al successivo comma 3.5 (riconoscimento *ex post*).
- 3.5. Eventuali scostamenti tra costi a consuntivo e a preventivo sono valutati in sede di verifica annuale dei consuntivi, rapportati anche all'avanzamento fisico, ai fini dell'eventuale riconoscimento sulla base di giustificati e documentati motivi, o detrazione.

S.2 Il grado di realizzabilità di una attività commisurata all'avanzamento è valutato al livello di ciascun "sottoprogetto" (insiemi coordinati di attività, che rappresentano il livello di disaggregazione minimo del programma).

Si propone di valutare il grado di incertezza autorizzativa secondo i seguenti sei livelli, per ordine crescente:

- 1) DIA o Super DIA, licenza di esercizio o di messa in sicurezza;*
- 2) autorizzazione APAT senza coinvolgimento della Commissione tecnica;*
- 3) autorizzazione APAT con coinvolgimento della Commissione tecnica;*
- 4) concessione edilizia;*

- 5) variante di Piano regolatore generale;
- 6) VIA o Piano generale di dismissione.

e di valutare il grado di incertezza tecnologica secondo la “scala di Freeman” (Freeman C., “Il rito dell’innovazione”, Franco Angeli, Milano, 1988), che definisce i seguenti sei livelli, per ordine crescente:

- 1) incertezza molto modesta, con processi e tecnologie note, consolidate e mature;
- 2) incertezza modesta, con processi e tecnologie note ma che richiedono uno sforzo di
adattamento al contesto specifico;
- 3) incertezza moderata, con tecnologie e processi da generare ex novo basandosi su
esperienze e conoscenze esistenti;
- 4) incertezza elevata, con tecnologie e processi da generare ex novo e non esistenti nella
azienda o nel settore di appartenenza;
- 5) incertezza molto elevata, con innovazioni radicali di processo e di prodotto;
- 6) incertezza pura, connessa a ricerca di base e innovazione fondamentale.

Le attività commisurate all’avanzamento riconosciute ex ante sono selezionate escludendo le attività per le quali, moltiplicando tra loro il valore dell’incertezza autorizzativa e il valore dell’incertezza tecnologica (valutate indipendentemente), si ottiene un indice di incertezza totale superiore a quattro. O, in alternativa escludendo le attività che presentano un grado di incertezza autorizzativa o tecnologica pari o superiore a 4.

Si ritiene che il grado di realizzabilità delle attività commisurate all’avanzamento sia efficacemente definito attraverso i livelli di incertezza autorizzativa e di natura tecnologica proposti? Si condivide la gerarchia dei livelli? Quale criterio per la selezione delle attività commisurate all’avanzamento riconosciute ex ante si ritiene più opportuno adottare, tra quelli proposti? Quale altro criterio di selezione si può adottare?

Articolo 4

Criteri per la valutazione dell’efficienza economica nello svolgimento delle attività non commisurate all’avanzamento

4.1. Le attività non commisurate all’avanzamento sono distinte in:

- a) attività svolte presso i siti: “Gestione impianto”, “Servizi vari”, “Protezione fisica”, che rappresentano le attività di Mantenimento in sicurezza, e attività di “Project Management”;
- b) attività svolte presso la sede centrale: “Sede centrale”.

4.2. Relativamente alle attività di “Gestione impianto”:

- a) i costi delle attività di manutenzione straordinaria dovute al progressivo degrado delle centrali e degli impianti, che richiedono sostituzione o interventi di riparazione straordinari per consentire il mantenimento in sicurezza delle centrali e degli impianti ai fini del successivo smantellamento (di seguito: manutenzioni straordinarie), sono riconosciuti a consuntivo, a seguito di

verifiche di congruità e di efficienza. Detti costi devono risultare chiaramente e univocamente individuabili come attività straordinarie e distinguibili da quelli di manutenzione ordinaria inclusi nei costi di “*Gestione impianto*” di cui alla successiva lettera b);

- b) al netto delle manutenzioni straordinarie, ai costi di “*Gestione impianto*” si applica, a partire dall’esercizio 2006, un obiettivo annuo di recupero di efficienza (*cap*), definito e quantificato, congiuntamente al valore iniziale di riferimento, in sede di rideterminazione degli oneri nucleari;
- c) il programma deve prevedere un piano di riduzione dei costi che interverranno a seguito della revisione delle licenze di esercizio;
- d) il valore riconosciuto per l’esercizio 2005 è determinato sulla base di una verifica di congruità dei costi sostenuti nel medesimo anno.

4.3. Relativamente alle attività di “*Servizi Vari*” :

- a) si applica, a partire dall’esercizio 2006, un obiettivo annuo di recupero di efficienza (*cap*), definito e quantificato, congiuntamente al valore iniziale di riferimento, in sede di rideterminazione degli oneri;
- b) il valore dei costi riconosciuti per l’esercizio 2005 è determinato sulla base di una verifica di congruità dei costi sostenuti nel medesimo anno.

4.4. Relativamente alle attività di “*Protezione fisica*”:

- a) detti costi sono riconosciuti a preventivo sulla base dei costi previsti dal programma; eventuali incrementi dovuti a giustificati e documentati motivi saranno riconosciuti a consuntivo;
- b) eventuali minori costi sostenuti rispetto a quelli riconosciuti a preventivo vengono portati in detrazione dai costi riconosciuti a consuntivo;
- c) il valore riconosciuto per l’esercizio 2005 è determinato sulla base di una verifica di congruità dei costi sostenuti nel medesimo anno.

4.5. Relativamente alle attività di “*Project Management*” :

- a) si applica, a partire dall’esercizio 2006, un obiettivo annuo di recupero di efficienza (*cap*), definito e quantificato, congiuntamente al valore iniziale di riferimento, in sede di rideterminazione degli oneri;
- b) il valore dei costi riconosciuti per l’esercizio 2005 è determinato sulla base di una verifica di congruità dei costi sostenuti nel medesimo anno.

4.6. Relativamente alle attività di “*Sede centrale*”, che comprendono le seguenti voci di costo: a) costi di direzione e supporto; b) imposte:

- a) i costi relativi alla “*Direzione e supporto*” sono riconosciuti:
 - i. a partire dall’esercizio 2006, applicando un obiettivo annuo di recupero di efficienza (*cap*), definito e quantificato, congiuntamente al valore iniziale di riferimento, in sede di rideterminazione degli oneri;
 - ii. per l’esercizio 2005, sulla base di una verifica di congruità dei costi sostenuti nel medesimo anno.

- b) a pari volumi di attività svolte, le imposte sono riconosciute, in sede di rideterminazione, in misura pari, in termini reali, a quanto riconosciuto nell'anno precedente, salvo incrementi dovuti a giustificati e documentati motivi, verificati a consuntivo.
- 4.7. Sogin potrà conseguire utili (o perdite) derivanti da riduzioni (o aumenti) dei costi delle attività di “*Gestione impianto*” (al netto delle manutenzioni straordinarie), “*Servizi Vari*”, “*Project Management*” e “*Direzione e supporto*” rispetto agli obiettivi di efficientamento assegnati dall’Autorità.
- 4.8. I criteri per la valutazione dell’efficienza economica nello svolgimento delle attività di “*Direzione e supporto*” saranno rivisti sulla base dei risultati di ulteriori attività istruttorie sulla relativa struttura dei costi.

S.3 Si ritiene applicabile il meccanismo del cap, quale criterio di valutazione dell’efficienza economica, alle seguenti attività non commisurate: “Gestione impianto” (al netto delle manutenzioni straordinarie), “Servizi Vari”, “Project Management” e “Direzione e supporto, o solo ad alcune di esse (e quali)? In alternativa, quali altri criteri per la valutazione dell’efficienza si ritengono applicabili?

Articolo 5

Criteri di gestione delle disponibilità finanziarie

- 5.1. La gestione delle disponibilità finanziarie è demandata alla responsabilità della Sogin, che, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro dell’economia e delle finanze, ha il compito di gestire e valorizzare dette disponibilità finanziarie, destinate e riservate alle attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 83/03.
- 5.2. La gestione delle disponibilità finanziarie deve, comunque, attenersi ai seguenti criteri:
- a) comportare livelli di rischio non superiori a quelli dei titoli di Stato, pur perseguendo livelli di redditività superiori all’inflazione e tali da incrementare il valore reale delle risorse;
 - b) prevedere modalità di impegno delle risorse che devono risultare compatibili con l’esigenza di pronto impiego, al fine di poter finanziare le attività soggette a successiva verifica a consuntivo.
- 5.3. L’ammontare minimo delle disponibilità finanziarie dovrà essere concordato con la Sogin tenendo conto delle esigenze di assicurare la prosecuzione del programma e di contenere le fluttuazioni della componente tariffaria A2 ed il ricorso all’indebitamento.
- 5.4. L’utilizzo dei proventi della gestione finanziaria e delle plusvalenze generate da alienazione di beni è lasciato alla discrezionalità dell’azionista e del Consiglio di Amministrazione, che li potrà portare in deduzione dei costi della commessa nucleare nel medesimo esercizio o ad “Acconti per attività nucleari”.

S.4 Al fine di salvaguardare il valore delle disponibilità finanziarie, oltre all'obiettivo di recuperare l'inflazione, si ritiene opportuno individuare un obiettivo minimo di redditività, eventualmente correlato a specifiche forme di investimento? Come correlare tale esigenza con quella di garantire le condizioni di pronto impiego delle disponibilità finanziarie poste dalle esigenze del programma e di contenere i rischi di investimento a livelli confrontabili con quelli dei titoli di Stato?